

ALLEGATO "B" al REPERTORIO NUMERO

STATUTO

dell'Associazione

"Asilo infantile Borgo San Paolo - Ente del Terzo Settore"

Articolo 1

Costituzione e denominazione

La scuola per l'infanzia "Asilo infantile Borgo San Paolo - Ente del Terzo Settore" siglabile "Asilo infantile Borgo San Paolo ETS", di seguito anche semplicemente "Associazione", assume la forma giuridica di Associazione nel rispetto del Codice Civile, del D.lgs. 117/2017 e s.m.i.(Codice del Terzo Settore, di seguito anche semplicemente "Codice") e della normativa in materia, già denominata "Asilo infantile Borgo San Paolo", venne istituita in Torino Borgo San Paolo con Regio Decreto del 24 gennaio 1901, con il concorso di Governo, Municipio e Privati ed eretto in Ente Morale.

L'indicazione di Ente del Terzo settore e l'acronimo ETS potranno essere inseriti nella denominazione in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 2

Sede

L'Associazione ha sede legale in Torino (TO), nel fabbricato di sua proprietà sito in via San Paolo numero 50.

Articolo 3

Finalità e attività

1) L'Associazione è un Ente di ispirazione cristiana, che persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti dell'infanzia, dei bambini e dei loro genitori.

2) Le finalità dell' Associazione sono quelle previste dall'art 1 della L. 106/2016 (Legge Terzo Settore) ed opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni e gli Enti locali. Persegue esclusivamente le seguenti finalità educative: educare - formare - informare - promuovere la ricerca per lo sviluppo e l'apprendimento nella prima infanzia - aprirsi al sociale e al territorio.

In generale promuovere, attuare e sostenere studi ricerche e altre iniziative culturali e sociali

3) Per la realizzazione dello scopo di cui al punto 1 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'Art. 5, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione

della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'Art. 5, comma 1, del D. Lgs. 117/2017;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'Art. 5, comma 1, del D. Lgs. 117/2017.

Scopo dell'Associazione è quello di svolgere le seguenti attività:

- educazione e istruzione, in particolare, attraverso l'organizzazione e gestione di una scuola dell'infanzia paritaria, e tutti i servizi educativi e didattici connessi (art 5, lett. d), del Codice);

- interventi e servizi socioeducativi in favore delle bambine e dei bambini di età compresa tra gli zero e i sei anni e contribuendo allo sviluppo del sistema integrato di educazione e di istruzione (D.lgs. 13 aprile 2017 n. 65) (art 5, lett. a) e d), del Codice).

- interventi e progetti socioassistenziali e socio educativi in favore delle bambine e dei bambini di età compresa tra gli zero e i sei anni con disabilità o bisogni educativi speciali (art 5, lett.a), del Codice).

- interventi e progetti sociali a sostegno della genitorialità e delle famiglie (art. 5, lett. a), del Codice).

- organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale con finalità educative nonché attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione dell'attività educativa e didattica delle scuole paritarie (art 5, lett. d) e i), del Codice) e rivolti in generale al mondo dell'infanzia;

- sostegno a famiglie con minori (zero - sei anni) svantaggiate mirato a sostenere i costi, le rette e le spese per l'accesso e la frequenza alla scuola e ai servizi dell'Ente (art. 5, lett. u), del Codice).

4) L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i. La loro individuazione può essere operata su delibera del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio di Amministrazione ne attesterà il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs. 117/2017 e s.m.i..

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i..

Articolo 4

Patrimonio e risorse economiche

1) Il patrimonio dell'Associazione, costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità.

2) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

a) quote associative e contributi degli aderenti e di privati;

b) finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'Associazione;

- c) erogazioni liberali di associati e di terzi;
- d) entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le Amministrazioni Pubbliche;
- e) rette delle famiglie degli alunni nella quota parte necessaria al completamento delle spese di gestione;
- f) eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
- g) ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell' Associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e ss.mm.ii..

Articolo 5

Soci

- 1) I Soci si impegnano a pagare annualmente l'importo della quota associativa.
- 2) La quota si intende continuativa salvo il recesso da parte del Socio mediante lettera al Consiglio di Amministrazione.
- 3) I Soci hanno diritto a partecipare all'Assemblea e di votare.
- 4) Il loro nome è iscritto in apposito registro che è conservato con i documenti amministrativi.

Articolo 6

Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

- 1) L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio di Amministrazione a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell' Associazione. Il Consiglio di

Amministrazione delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.

2) Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.

3) Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 7 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

4) Il Consiglio di Amministrazione comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea;

5) La qualifica di socio si perde per recesso od esclusione. Le dimissioni ed il recesso da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio di Amministrazione. Le dimissioni di recesso del socio vengono approvate dal Consiglio di Amministrazione. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:

a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;

b) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale;

c) svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;

d) in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

- 6) L'esclusione diventa operante dalla data del provvedimento assembleare.
- 7) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
- 8) Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.
- 9) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 7

Diritti e Doveri dei Soci

- 1) Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività.
- 2) I soci hanno diritto:
 - a) di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
 - b) di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - c) di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - d) di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 8

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione :

- 1) L'Assemblea dei Soci
- 2) Il Consiglio di Amministrazione
- 3) Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
- 4) L'Organo di Controllo, ove previsto ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo settore
- 5) L'Organo di Revisione, ove previsto ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo settore
- 6) Il Segretario del Consiglio di Amministrazione.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese a norma di legge nelle modalità e nei termini approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 9

Compiti dell'Assemblea

- 1) L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione, è ordinaria in tutti gli altri casi.
- 2) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio di Amministrazione ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
- 3) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con

comprovata ricezione, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere prevista in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrive insieme Presidente.

4) Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti nel libro dei soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

5) Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

6) Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di un associato.

7) E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della

riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

b) che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.

a. Assemblea Ordinaria dei Soci

1.a) L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

2.a) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3.a) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro i termini previsti dall'art 4 punto 4) del presente Statuto.

4.a) L'Assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio consuntivo ai sensi dell'art. 13 del Codice e la relazione di attività;

- b) elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di controllo e il Revisore e ne provvede alla relativa revoca nei casi previsti dallo statuto e dalle norme vigenti
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) approva l'eventuale regolamento statutario
- e) delibera sulla quota associativa annuale;
- f) delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;
- g) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione contabile secondo i criteri previsti dalla normativa in materia.

Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Segretario dell'Ente.

b. Assemblea Straordinaria dei Soci

- 1.b) La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste al punto 3 del presente articolo.
- 2.b) Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
- 3.b) L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Articolo 10

Consiglio di Amministrazione

- 1) L'Associazione è retto da un Consiglio di Amministrazione composto da nove membri soci, compreso il Presidente.
- 2) Il Consiglio di Amministrazione elegge, scegliendo tra i suoi membri, a maggioranza assoluta di voti un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario.
- 3) I Consiglieri rimarranno in carica tre anni e possono essere rieletti.
- 4) Il Consigliere deceduto, dimissionario o dichiarato decaduto, è sostituito dal Socio primo escluso nell'ultima elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione. In tale caso il Socio rimane in carica per il periodo residuo fino alla scadenza del triennio previsto per l'intero Consiglio.
- 5) Il Consiglio di Amministrazione sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a) la gestione dell'Associazione, di tutte le finalità prevista all'articolo 3 del presente statuto in ogni suo aspetto ed il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria,
 - b) l'approvazione del Bilancio Preventivo,
 - c) redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo ai sensi dell'art. 13 del Codice e la relazione di attività;
 - d) sottopone all'Assemblea la relazione annuale al bilancio predisposta dall'organo di controllo, se nominato;
 - e) la vigilanza e la collaborazione con il personale educativo dell'Associazione per il migliore raggiungimento dello scopo prefisso,
 - f) l'assunzione del personale dipendente e la disciplina dello stesso,
 - g) stabilire i criteri di ammissione degli alunni secondo le convenzioni con

gli Enti,

h) elaborare il regolamento di amministrazione e del servizio interno e del personale stipendiato,

i) stabilire la quota di frequenza a concorso della copertura delle spese di gestione,

j) stipulare convenzioni economiche con Istituti ed Enti,

k) proporre all'Assemblea dei Soci eventuali modifiche allo Statuto,

l) attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea,

m) delibera sulle domande di nuove adesioni e di recesso,

n) approva gli eventuali contributi straordinari,

o) ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti,

p) delibera in genere su quanto non sia di competenza dell'Assemblea o di altri Organi.

6) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte all'anno. È convocato dal Presidente, a mezzo avviso, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a ventiquattro ore.

7) Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza dei voti degli intervenuti.

8) Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al

raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

9) Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio di Amministrazione.

10) L'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

11) Il Presidente o lo stesso Consiglio di Amministrazione, dove ciò sia ritenuto opportuno, possono invitare alle riunioni esperti e/o consulenti. Le persone invitate non hanno diritto di voto nemmeno consultivo.

12) I verbali delle sedute verranno redatti dal Segretario.

13) Decade dalla carica chi senza giustificato motivo, non interviene alle sedute per tre volte consecutive. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.

14) Il Consiglio di Amministrazione è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea.

15) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di

ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.

Articolo 11

Il Presidente e il Vice Presidente

1) Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione del cui operato è garante di fronte all'Assemblea.

In particolare:

- a) convoca e presiede l'assemblea dei Soci e il Consiglio di Amministrazione,
 - b) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio,
 - c) sottoscrive i contratti deliberati con persone, Enti o Istituzioni,
 - d) rappresenta l'Associazione in giudizio, con tutti i poteri inerenti, necessari e sufficienti,
 - e) vigila e dirige tutta l'attività dell'Associazione, firma la corrispondenza e gli atti d'ufficio,
 - f) adotta tutti i provvedimenti contabili necessari per gli incassi e i pagamenti.
- 2) In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

3) Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio di amministrazione e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio di Amministrazione alla prima riunione utile.

Articolo 12

Il Segretario del Consiglio di Amministrazione

1) Il Segretario redige i verbali del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell' Associazione.

2) Il Segretario cura la regolare tenuta dei libri, dell'archivio, la raccolta e la conservazione degli atti ufficiali dell'Associazione, il disbrigo della corrispondenza.

Articolo 13

Volontariato

1) L'Associazione può utilizzare le prestazioni di volontari per lo svolgimento della propria attività. L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dalla Associazione le spese vive, effettivamente sostenute per l'attività prestata e debitamente documentate ed entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio.

Le spese sostenute dal volontario possono anche essere rimborsate a fronte di una autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Ogni forma di

rapporto economico con la Associazione, derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

2) L'associazione è tenuta ad iscrivere i propri volontari in un apposito registro e ha l'obbligo di assicurarli ai sensi degli artt. 17 e 18 del Codice del Terzo settore.

Articolo 14

Libri dell'Associazione

1) L'Associazione, oltre ai registri obbligatori previsti dalle norme contabili fiscali, deve tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro dei soci;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, dell'organo di controllo, e degli eventuali altri organi sociali;

d) il registro dei volontari.

2) Gli associati, se in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di esaminare i libri sociali.

La consultazione dovrà avvenire presso la sede dell'Associazione. I libri sociali non potranno essere asportati né estratta copia degli stessi.

Articolo 15

Organo di controllo e Organo di revisione legale dei conti

1) L'Organo di Controllo è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017 ed è monocratico.

L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi ed è sempre rieleggibile.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.lgs. 117/2017. Il Bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo svolge altresì il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti o nel caso in cui sia un Revisore Legale iscritto nell'apposito Registro, ai sensi dell'Articolo 30, comma 6 del D.lgs. 117/2017.

2) L'Organo di Revisione Legale è nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.lgs. 117/2017 o comunque quando l'Organo di Controllo non eserciti anche tale specifica funzione. E' formato da un Revisore Legale iscritto al relativo Registro.

Articolo 16

Bilancio preventivo e Consuntivo

1) L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni

anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e consuntivo.

2) I documenti di Bilancio sono redatti ai sensi degli Articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo entro centoventi giorni redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Il Bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'Articolo 14 del D.lgs. 117/2017.

3) E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 17

Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 18

Scioglimento

1) Lo scioglimento dell'Associazione, con conseguente sua estinzione, e la devoluzione del patrimonio è deliberato dall'Assemblea degli Associati convocata in via straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

2) Con la medesima deliberazione, l'Assemblea degli associati designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e stabilirà la devoluzione del patrimonio residuo dell'Associazione, che potrà essere devoluto, previo parere dell'Ufficio territorialmente competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore

individuato dall'Assemblea degli Associati aventi analoghe finalità. Nel caso l'Assemblea degli Associati non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà e devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art, 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 19

Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.